

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA GENERALE
DELLE ENTRATE**



Adottato con deliberazione consiliare
n. 9 in data 9 marzo 2007

Modificato con deliberazione consiliare
n. 2 in data 9.3.2011

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1	Oggetto e finalità del Regolamento	pag. 3
ARTICOLO 2	Definizione delle entrate	pag. 3
ARTICOLO 3	Regolamentazione delle entrate	pag. 4
ARTICOLO 4	Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni	pag. 4
ARTICOLO 5	Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe	pag. 4

CAPO II – GESTIONE DELLE ENTRATE

ARTICOLO 6	Forme di gestione delle entrate	pag. 4
ARTICOLO 7	Soggetti responsabili della gestione delle entrate	pag. 5

CAPO III – ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

ARTICOLO 8	Attività di verifica e controllo	pag. 5
ARTICOLO 9	Interrelazioni tra servizi e uffici comunali	pag. 6
ARTICOLO 10	Dichiarazione tributaria	pag. 6
ARTICOLO 11	Diritto di interpello	pag. 6
ARTICOLO 12	Attività di verifica e controllo	pag. 7
ARTICOLO 13	Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali	pag. 7
ARTICOLO 14	Sanzioni ed interessi	pag. 9

CAPO IV – CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

ARTICOLO 15	Contenzioso e tutela giudiziaria	pag. 9
ARTICOLO 16	Autotutela	pag. 10
ARTICOLO 17	Potere di iniziativa	pag. 10
ARTICOLO 18	Esclusione dell'autotutela	pag. 10
ARTICOLO 19	L'autotutela in caso di attività contenziosa	pag. 11
ARTICOLO 20	Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione	pag. 11
ARTICOLO 21	Ambito di applicazione	pag. 11
ARTICOLO 22	Attivazione del procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente	pag. 12
ARTICOLO 23	Procedimento ad iniziativa d'ufficio	pag. 12
ARTICOLO 24	Procedimento ad iniziativa del contribuente	pag. 12
ARTICOLO 25	Verbalizzazione delle operazioni	pag. 13
ARTICOLO 26	Atto di accertamento con adesione	pag. 13
ARTICOLO 27	Perfezionamento della definizione	pag. 13
ARTICOLO 28	Effetti della definizione	pag. 13
ARTICOLO 29	Riduzione della sanzione	pag. 14

CAPO V – RISCOSSIONE E RIMBORSI

ARTICOLO 30	Forme di riscossione volontaria	pag. 14
ARTICOLO 31	Rimborsi	pag. 14
ARTICOLO 32	Forme di riscossione coattiva	pag. 15
ARTICOLO 33	Limite minimo dei versamenti e dei rimborsi	pag. 15
ARTICOLO 34	Agevolazioni ed esenzioni particolari	pag. 15
ARTICOLO 35	Sospensione o differimento dei termini per i versamenti	pag. 15

CAPO VI – NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 36	Norme finali	pag. 16
ARTICOLO 37	Entrata in vigore	pag. 17

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 50 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, ed in osservanza dei principi contenuti nella Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi adottati dal T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni dello Statuto del contribuente, in quanto compatibili, si intendono applicabili anche a favore dei soggetti obbligati al pagamento delle entrate di carattere patrimoniale del Comune.
3. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di controllo, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione e applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
4. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e, più in generale, degli utenti dei servizi comunali.
5. A tale scopo, allorché il Comune deliberi norme regolamentari nuove o modificative di precedenti, ovvero nuove aliquote o tariffe per i quali è previsto il versamento spontaneo, onde facilitare l'utenza nella conoscenza delle stesse, ne dà pubblica comunicazione, utilizzando gli strumenti di informazione locale, nonché l'informazione elettronica, se attivata.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o comunque aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3
Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune può adottare specifico Regolamento, comunque compatibile con i criteri generali stabiliti nel presente atto; ove non venga adottato il suddetto Regolamento e per quanto non regolamentato, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 4
Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale provvede a stabilire agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, nei regolamenti riguardanti le singole entrate, purché ed entro i limiti resi facoltativi dalla legge statale.

Art. 5
Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, le aliquote dei tributi, e le eventuali detrazioni ad essi collegate, i canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi sono determinati con apposita delibera della Giunta comunale, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio comunale, così da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio.
2. Il Comune delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
3. In presenza di rilevanti incrementi nei costi dei servizi, rispetto a quelli preventivati in sede di formazione del bilancio, il Comune può modificare durante l'esercizio le tariffe ed i prezzi pubblici, nei limiti stabiliti dal comma 1 bis dello articolo 54 del D.Lgs. 446/97.

CAPO II - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6
Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle singole entrate, sulla base dei criteri dettati al riguardo dall'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e in conformità alle altre disposizioni di legge disciplinanti la materia.
2. La forma di gestione prescelta deve rispondere ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia.

3. Le valutazioni riguardanti l'introduzione di una gestione differente da quella diretta devono risultare da apposita relazione del responsabile del servizio finanziario, contenente la configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con la previsione dei possibili margini destinati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono altresì essere stabilite forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
4. Le attività di accertamento e liquidazione delle somme dovute, nel caso di affidamento in gestione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità previste nella convenzione che regola i rapporti tra il Comune e tale soggetto.
5. Nel caso di gestione diretta dell'attività di liquidazione e accertamento, il Comune potrà comunque utilizzare la collaborazione strumentale di terzi per le operazioni di rilevazione, acquisizione ed elaborazione dei dati, delle informazioni e delle notizie utili ai fini dell'attività istituzionale di controllo. I rapporti tra Comune e soggetti terzi incaricati delle predette operazioni saranno regolati secondo le modalità contrattualmente stabilite.

Art. 7

Soggetti responsabili della gestione delle entrate

1. Il responsabile delle attività organizzative e gestionali generali delle entrate tributarie comunali è il funzionario responsabile del servizio finanziario, titolare di posizione organizzativa.
2. In particolare, il funzionario responsabile di cui al precedente comma:¹
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento ed applica le sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) partecipa al procedimento contenzioso come disposto *dall'art. 15*;
 - f) esercita il potere di autotutela, così come disciplinato *dall'art. 16*;
 - g) in caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente la regolarità dell'attività svolta dal concessionario, in modo che la stessa risulti conforme alle prescrizioni di legge ed a quelle regolamentari, nonché alle disposizioni dettate dal contratto d'appalto;
 - h) compie ogni altra attività di gestione, non riservata agli organi istituzionali del Comune;
 - i) assume le iniziative atte a facilitare l'adempimento da parte dei soggetti obbligati, mettendo a loro disposizione modelli, stampati, regolamenti.

CAPO III - ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

Art. 8

Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo degli adempimenti posti a carico dei soggetti obbligati, emettendo eventuali atti di liquidazione o di accertamento.

¹ Modificato con deliberazione consiliare n. 2 in data 9.3.2011

2. Al fine di limitare il contenzioso, il funzionario responsabile, qualora riscontri inadempimenti o comportamenti irregolari, compatibilmente con le esigenze del proprio ufficio, prima di emettere provvedimento di recupero o sanzionatori, invita il soggetto obbligato a fornire chiarimenti, entro un termine non inferiore a 30 giorni.
3. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge, improntati anche al principio della buona fede.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dallo stesso.

Art. 9 **Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali**

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dai Responsabili preposti alla gestione delle entrate.
2. I soggetti che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o *permessi a costruire*², di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per le occupazioni di spazi e aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari, e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini tributari sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributi, con modalità da concordare.
3. Può essere richiesto agli uffici comunali di divulgare agli utenti che ai medesimi si rivolgono per quanto di loro competenza, note informative e questionari già predisposti dall'ufficio tributi.

Art. 10 **Dichiarazione tributaria**

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento dei singoli tributi.
2. In caso di presentazione di dichiarazione priva di sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
3. Il potere di regolarizzare, mediante sottoscrizione, la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale oppure a chi ne ha l'amministrazione, anche di fatto, al momento della regolarizzazione.

Art. 11 **Diritto di interpello**

² Modificato con deliberazione consiliare n. 2 in data 9.3.2011

1. Il soggetto interessato può inoltrare per iscritto al Comune istanza di interpello in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse, fornendo ivi la soluzione che egli intenda adottare. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione di termini di prescrizione.
2. Il funzionario responsabile, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta e motivata, da comunicare al richiedente mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di *ricevimento o tramite indirizzo di posta elettronica certificata, se comunicato*.³
3. L'interpello deve essere rigettato se il caso sottoposto è stato oggetto di circolari o di risoluzioni ministeriali.
4. La risposta vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. L'efficacia della risposta si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 2, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
5. Eventuali atti impositivi e sanzionatori emanati in difformità dalla risposta, senza che nel frattempo siano intervenute variazioni legislative, sono da ritenersi nulli.
6. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 2.
7. In caso di atto impositivo, emesso dal Comune entro i 60 giorni successivi a quello della comunicazione della risposta in difformità della soluzione fornita, essendo, nel frattempo, intervenute variazioni legislative concernenti la fattispecie oggetto dell'interpello, non si applicano sanzioni a carico del contribuente se questo si è già comportato come indicato nella risposta.
8. Il Comune è tenuto a dare risposta esplicita alla istanza di interpello nel termine indicato nel comma 2. In caso di mancato rispetto del termine suddetto oppure di risposta diversa da quella data in precedenza, il Comune recupera l'imposta eventualmente dovuta con i relativi interessi, senza l'irrogazione di sanzioni, a condizione che il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento specifico eventualmente prospettato o dato attuazione alla norma oggetto di interpello.

Art. 12 **Attività di verifica e controllo**

1. Con deliberazione della Giunta comunale possono essere fissati annualmente gli indirizzi per le operazioni di controllo ed accertamento su particolari settori di intervento, relativamente ai singoli tributi.
2. Il programma annuale dell'attività di controllo di cui al comma 1 deve tenere conto delle scadenze di legge, degli indicatori di evasione/elusione eventualmente disponibili, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributi in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa, verificata con il funzionario responsabile del servizio finanziario.

³ Modificato con deliberazione consiliare n. 2 in data 9.3.2011

Art. 13

Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali⁴

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o *tramite indirizzo di posta elettronica certificata, se comunicato*, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. *Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.*
3. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie del comune, ferme restando le disposizioni vigenti, ~~il dirigente~~ od il responsabile del servizio dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.
4. I messi possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, ~~organizzato a cura dell'ente locale~~ ed il superamento di un esame di idoneità.
5. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio del comune, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.
6. Il Comune con provvedimento adottato dal ~~dirigente dell'ufficio~~ o dal funzionario responsabile del servizio competente, può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo ver-

⁴ Modificato con deliberazione consiliare n. 2 in data 9.3.2011

bale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, iscritti all'albo di cui all'articolo 53, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.

7. I poteri di cui al comma 6 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli enti locali.
8. Le funzioni di cui al comma 6 sono conferite ai dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato ~~a cura dell'ente locale stesso~~, ed il superamento di un esame di idoneità.
9. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso, né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.
10. *Le spese di notifica i sono poste a carico del destinatario nella misura stabilita dal Ministero delle finanze e sono ripetibili per ogni atto notificato. Sono altresì poste a carico del destinatario, relativamente ad ogni atto, le spese postali e di istruttoria definite con determinazione del Responsabile del servizio. Con la stessa determinazione viene altresì stabilito l'importo del rimborso delle spese per il sollecito dei pagamenti.*

Art. 14 Sanzioni e Interessi

1. Per quanto riguarda l'attività sanzionatoria in materia di entrate tributarie il funzionario responsabile deve far riferimento a quanto stabilito dai decreti legislativi nn. 471,472 e 473 del 1997, per le entrate tributarie e alle altre disposizioni di legge per le entrate aventi natura patrimoniale, applicando per queste ultime i principi del procedimento dettato dalla legge 689 del 1981.
2. Non si procede all'applicazione di sanzioni quando la violazione riveste carattere formale, intendendosi tale la violazione che non incide né sul debito di imposta che sulla attività di accertamento del Comune.
3. La misura annua degli interessi è determinata dal Comune, in tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell' eseguito versamento. In assenza di tale determinazione, gli interessi per la riscossione e il rimborso delle entrate tributarie sono fissati nelle stesse misure previste per i tributi erariali, mentre per quelle patrimoniali trova applicazione il saggio legale.

CAPO IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 15
Contenzioso e tutela giudiziaria

1. Compete alla Giunta comunale la costituzione in giudizio del Comune. La rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco, mentre l'assistenza tecnica di carattere tributario è di regola affidata al responsabile del servizio finanziario.
2. Durante lo svolgimento dell'attività in giudizio il rappresentante dell'Ente può avvalersi dell'assistenza di un professionista, anche esterno, abilitato.
3. L'attività di contenzioso può anche essere gestita in forma associata con altri enti locali, mediante apposita struttura.
4. La Giunta comunale può decidere con proprio provvedimento l'abbandono delle liti già iniziate qualora, anche in base a relazione del responsabile del servizio finanziario, emerga l'inopportunità di continuare la lite, tenuto conto dei seguenti elementi:
 - a) giurisprudenza formatasi in materia;
 - b) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - c) costo della difesa, ponendo a confronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna;
 - d) costo derivante da aumentati carichi di lavoro.

Art. 16
Autotutela

1. Il funzionario responsabile al quale compete la gestione dell'entrata, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
 - a) all'annullamento od alla sospensione totale o parziale, dei propri atti ritenuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo;
2. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.
3. In ogni caso, ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento nei casi di palese illegittimità dell'atto, quali, a titolo esemplificativo:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova dei pagamenti eseguiti anche da terzi nei termini di scadenza;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolati;
 - f) errore sul presupposto del tributo;
 - g) evidente errore logico;
 - h) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - i) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile da parte dell'Amministrazione.

Art. 17
Potere di iniziativa

1. L'esercizio del potere di autotutela è attribuito al funzionario responsabile del tributo che ha emesso l'atto, che può procedere, in via autonoma o su istanza di parte.
2. Il procedimento di autotutela avviato su iniziativa del contribuente che si conclude con provvedimento di non annullamento deve essere comunicato allo stesso e può essere motivato con conferma dei motivi dell'accertamento.
3. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile del servizio finanziario.

Art. 18

Esclusione dell'autotutela

1. E' escluso l'annullamento o la revoca d'ufficio o il mero ritiro dell'atto di imposizione nelle seguenti circostanze:
 - a) quando si tratti di motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole all'Ente;
 - b) quando vi sia un univoco indirizzo giurisprudenziale.

Art. 19

L'autotutela in caso di attività contenziosa

1. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile, purché si sia proceduto all'analisi degli elementi di cui all'articolo 5, comma 4, del presente regolamento.
2. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile del tributo, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento.
3. L'annullamento totale o parziale del provvedimento deve essere comunicato, oltre che al contribuente, al sindaco per la necessaria desistenza dal contenzioso, nonché alla competente Commissione Tributaria.

Art. 20

Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito, ricorrendone i presupposti, con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali, la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e secondo le disposizioni seguenti.

Art. 21

Ambito di applicazione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

2. L'accertamento può essere definito anche con adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costo-benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. L'ufficio inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio di autotutela.

Art. 22
Attivazione del procedimento
per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a) a cura dell'ufficio impositore, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 23
Procedimento ad iniziativa dell'ufficio⁵

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicarsi con lettera raccomandata, o *tramite indirizzo di posta elettronica certificata, se comunicato*, con l'indicazione della fattispecie tributaria (elementi identificativi dell'atto di accertamento) suscettibile di adesione, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'eventuale accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorio.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non pregiudica la tutela in sede contenziosa nei termini di legge.

⁵ Modificato con deliberazione consiliare n. 2 in data 9.3.2011

Art. 24
Procedimento ad iniziativa del contribuente⁶

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui al precedente *art.23*, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione l'ufficio, anche telefonicamente, formula l'invito a comparire.
5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
6. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Art. 25
Verbalizzazione delle operazioni⁷

1. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, della comparizione o dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del funzionario responsabile del tributo, ~~responsabile del procedimento.~~

Art. 26
Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che deve essere sottoscritto dal contribuente (o dal suo procuratore generale o speciale) e dal funzionario responsabile del tributo.
2. Nell'atto di definizione devono essere indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute, anche in forma rateale, in dipendenza della definizione.

Art. 27
Perfezionamento della definizione⁸

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indi-

⁶ Modificato con deliberazione consiliare n. 2 in data 9.3.2011

⁷ Modificato con deliberazione consiliare n. 2 in data 9.3.2011

⁸ Modificato con deliberazione consiliare n. 2 in data 9.3.2011

cate nell'atto stesso, ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia, previsti dall'articolo 35 del presente regolamento.

2. Entro dieci giorni dal versamento di cui al comma precedente il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa all'eventuale garanzia. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza e della garanzia, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni) l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

Art. 28 **Effetti della definizione**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.
2. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
3. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile o nuovi elementi sconosciuti alla data del precedente accertamento e non rilevabili né dal contenuto della dichiarazione, né degli atti in possesso alla data medesima.
4. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 29 **Riduzione della sanzione**

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento, escluse quelle per violazioni formali, si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate diverse da quelle per omesso versamento sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile la riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

CAPO V - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 30 **Forme di riscossione volontaria**

1. La riscossione volontaria delle entrate avviene secondo il disposto normativo e dei singoli regolamenti attuativi.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono favorire i soggetti obbligati ad eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione, anche facendo pervenire al loro domicilio modelli precompilati di versamento elettronici.
3. In ogni caso, l'obbligazione tributaria si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente o chi per esso effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

Art. 31 **Rimborsi⁹**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro ~~novanta~~ *centottanta* giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 32 **Forme di riscossione coattiva¹⁰**

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate ~~viene può essere~~ *viene può essere* effettuata, ~~a discrezione dell'Ufficio Tributi~~, con la procedura prevista dal D.P.R. 29/09/1973, n. 602 e successive modifiche e integrazioni, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4 dello articolo 52 del D.Lgs. 446/97.
2. L'atto di riscossione coattiva dei tributi, ossia il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 33 **Limite minimo dei versamenti e dei rimborsi¹¹**

⁹ Modificato con deliberazione consiliare n. 2 in data 9.3.2011

¹⁰ Modificato con deliberazione consiliare n. 2 in data 9.3.2011

¹¹ Modificato con deliberazione consiliare n. 2 in data 9.3.2011

- 1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a € 25,00 per anno, fatti salvi gli specifici limiti inferiori previsti per l'esecuzione dei versamenti dalle norme delle singole imposte.*
- 2. Per economicità dell'azione amministrativa gli incassi a titolo di recupero evasione, a mezzo di provvedimento di accertamento o liquidazione, non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 10,00 per anno, comprensive di sanzioni ed interessi.*
- 3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.*
- 4. Salvo che lo specifico regolamento non disponga diversamente, non si fa luogo a rimborso quanto l'importo onnicomprensivo da rimborsare risulta non superiore a € 10,00, indipendentemente dall'annualità di riferimento.*
- 5. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.*

Art. 34 **Agevolazioni ed esenzioni particolari**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 86, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, con deliberazione della Giunta comunale possono essere deliberate agevolazioni sui tributi comunali, fino alla totale esenzione, per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.
2. Tali agevolazioni e/o esenzioni dovranno essere limitate alle vie o piazze direttamente interessate dall'intervento, a condizione che l'opera da realizzare sia pubblica, coinvolga tutta la via, corso o piazza o loro tratti autonomi e che la preclusione alla circolazione veicolare si protragga per oltre sei mesi.
3. La deliberazione che istituisce le agevolazioni o esenzioni di cui al presente articolo deve indicare l'esatta quantificazione della perdita di gettito conseguente.

Art. 35 **Sospensione e differimento dei termini per i versamenti¹²**

1. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi e differiti per tutti o per determinate categorie di soggetti passivi che si trovino in situazioni particolari, quali:
 - gravi calamità naturali;
 - particolari situazioni di disagio economico attestate dai competenti servizi sociali, a seguito richiesta da parte del contribuente;
2. La Giunta comunale può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e/o se trattasi di tributi arretrati e/o ~~anche~~ in sede di accertamento con adesione, il pagamento dei tributi in rate mensili fino ad un massimo di dodici, od in rate trimestrali fino ad un massimo di quat-

¹² Modificato con deliberazione consiliare n. 2 in data 9.3.2011

tro. Le rate mensili possono essere elevate a ventiquattro e le rate trimestrali possono essere elevate ad otto, se le somme complessivamente dovute superano € 5.165. Sull'importo delle rate successive alla prima sono applicati gli interessi legali. Qualora le somme rateizzate superino l'importo di ~~lire cento milioni~~, *euro cinquantamila*, dovrà essere richiesta adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria od equipollente. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla scadenza della rata non onorata.

3. Per quanto al presente articolo trovano altresì applicazione eventuali diverse disposizioni previste nei regolamenti disciplinanti i singoli tributi.

CAPO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 36 Norme finali

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, il Comune comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza. Per l'inosservanza di detti adempimenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti il sistema di comunicazione, le modalità ed i termini per l'effettuazione della trasmissione dei dati.
2. I contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi, previo riconoscimento da parte del Comune della sua esigibilità, previa comunicazione da effettuarsi prima della scadenza del proprio debito di imposta.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento.
5. Il presente Regolamento costituisce norma generale per quanto riguarda tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali; costituiscono invece norme speciali, e quindi con carattere di prevalenza, quelle dei regolamenti comunali disciplinanti particolari tipi di entrate.
6. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti degli eventuali concessionari della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e tasse comunali ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15/12/97 n. 446.
7. Il regolamento è trasmesso alla Direzione Centrale per la fiscalità Locale, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo.

Art. 37 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ai sensi di legge e dello statuto comunale.

ADOTTATO dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 in data 9 marzo 2007

PUBBLICATO all'Albo Pretorio dal 14 marzo 2007 al 28 marzo 2007

DIVENUTO esecutivo il 8 aprile 2007

RIPUBBLICATO all'Albo Pretorio dal 11 aprile 2007 al 25 aprile 2007